



Bergamo, 31 AGOSTO 2025

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
REGIONE LOMBARDIA

p.c. AI Direzione Generale
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

p.c. AI DIRETTORI
UFFICI IRC DIOCESANI

Prot. 62/2025

OGGETTO: Oggetto: Insegnanti di Religione immessi nei ruoli - Destinatari dei decreti USR Lombardia del 30 agosto 2025, DDG 2001/25 e DDG 2001/25 - Copertura contrattuale dal 1° settembre alla presa di servizio con contratto a tempo indeterminato.

La presente comunicazione di cortesia riguarda esclusivamente gli insegnanti di Religione cattolica immessi nei ruoli con i decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 30 agosto 2025.

Per tale personale, si indicano di seguito i passaggi da seguire:

1. **Dal 1° settembre 2025, PRESA DI SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO:**
 - presa di servizio con **contratto a tempo determinato** incaricato annuale di Religione, così come da nomina ricevuta dall'Ufficio diocesano competente;
 - stipula e inserimento in SIDI del relativo contratto a tempo determinato.
2. **Con la stipula dell'intesa e la presa di servizio a tempo indeterminato** (il giorno successivo, o comunque alla data eventualmente indicata nell'intesa stessa e/o dal decreto di trasmissione (**NUOVA PRESA DI SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO**):
 - inserimento in SIDI della **risoluzione del contratto a tempo determinato**;
 - stipula del nuovo **contratto a tempo indeterminato** in modalità cartacea con:
 - **nomina giuridica** fissata al 1° settembre 2025;
 - **decorrenza economica** dalla data effettiva di presa di servizio;
 - trasmissione del contratto alla **Ragioneria Territoriale dello Stato** competente per provincia, corredata dal decreto di individuazione e dall'intesa.
 - **ATTENZIONE: prima di inserire la risoluzione del contratto accettarsi che sia stato "Accettato da NOPA". NON ANNULLARE il contratto ma inserire la semplice RISOLUZIONE del CONTRATTO a TEMPO DETERMINATO, nelle more preparare la documentazione per il contratto a tempo indeterminato da inviare alla RTS.**
3. **Trattamento economico:**
 - il contratto a tempo indeterminato dovrà tener conto dell'**assegno ad personam (ove previsto)**, calcolato come differenza tra lo stipendio in godimento al momento della stipula e la fascia iniziale del nuovo contratto a tempo indeterminato (legge 27/2006 art. 1ter).

Le indicazioni sopra descritte sono solo di cortesia ma che rappresentano per gli iscritti al sindacato una tutela contrattuale relativa soprattutto alla parte economica. Auspiciamo che i destinatari per conoscenza, nello specifico l'USR Lombardia, diano in tempi certi comunicazione della corretta prassi da seguire a supporto della presente.

Distinti saluti.

LA SEGRETARIA NAZIONALE SAIR (Fensir)
Mariangela MAPELLI

IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE
Giuseppe FAVILLA